

Deliberazione n. 115/2008/parere 16



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia – Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario dr. Giovanni Gastaldello

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mirandola (MO);

vista l'ordinanza presidenziale n. 46 del 4 dicembre 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere
Antonio Libano;
ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Mirandola (MO) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal comma 26 dell'art.2 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) in cui si stabilisce che

“ salve le disposizioni previste per le forme associative, gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

A tal proposito egli chiede se ai consiglieri di un Comune non capoluogo di Provincia, oltre al gettone per la partecipazione alle sedute consiliari, debba essere ancora corrisposto il gettone per la partecipazione a quelle commissioni consiliari che risultino strettamente connesse allo svolgimento dell'attività del Consiglio.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con delibera approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, e con successiva delibera n. 5/2006 del 26 maggio 2005 ha indicato i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per l'ammissibilità di tali richieste.

Sulla scorta di tali indicazioni, si può affermare che, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, la richiesta di parere qui all'esame, può considerarsi ammissibile.

Quanto al merito, va detto che tra le modifiche apportate dalla legge 244/2007 ai compensi da corrispondere agli amministratori locali, compaiono quelle del comma 26 dell'art. 2 all'art. 83 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e quelle apportate dal comma 25 dell'art. 2 al comma 2° dell'art. 82 del surrichiamato Testo Unico.

Delle due disposizioni, l'art. 2, comma 26, ha stabilito il principio generale in base al quale agli amministratori elencati nell'art. 77 comma 2° della stessa legge, non spetta alcun compenso quando essi partecipano ad organi o commissioni in

cui svolgono le proprie funzioni pubbliche, salvo che non si tratti di compensi loro spettanti come indennità di missione.

La norma di cui al comma 2° dell'art. 82 del surrichiamato Testo Unico, contiene una disciplina particolare destinata esclusivamente ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, dei comuni capoluogo di provincia ed ai consiglieri delle comunità montane, a favore dei quali riconosce il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Dall'esame del testo delle due disposizioni, non si desume in alcun modo la possibilità che il criterio più favorevole contenuto in quest'ultima norma sia in qualche modo estensibile a casi diversi da quelli dalla stessa puntualmente elencati.

In base a tale considerazione deve pertanto ritenersi che per i consiglieri di comuni non capoluogo di provincia, che partecipano ad organi o commissioni ove svolgono attività connesse all'esercizio delle loro funzioni istituzionali, viga il divieto sancito nell' art. 83 2° comma, salvo che, come già detto, che non si tratti di compensi spettanti come indennità di missione.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 18 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 18 dicembre 2008

per il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Annarita Sinigaglia)